

N. R.G. 75/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 75/2015 promossa da:

con il patrocinio dell'avv.

VALERIO LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
VALERIO LUCA sito in Bologna Via Capo di Lucca n. 19

ATTORE

contro

patrocinio dell'avv. , con il
elettivamente domiciliato in

con il patrocinio dell'avv.

VALERIO LUCA, elettivamente domiciliata in VIA CAPO DI LUCCA 19 40126
BOLOGNA presso il difensore avv. VALERIO LUCA

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note difensive depositate telematicamente.

\$\$numero_ruolo\$\$ \$\$anno_ruolo\$\$

pagina 1 di 5



MOTIVI DELLA DECISIONE

esponeva che in data 15 dicembre 2006 sottoscriveva con Banca
il contratto di mutuo ipotecario n. 741337523/85 per
la somma di euro 138.000, con durata trentennale, da estinguere mediante il
pagamento di n. 360 rate mensili.

Al momento della sottoscrizione veniva pattuito un tasso convenzionale del 5,532% e
un tasso di mora del 7,155%.

Alla data della convenzione il tasso soglia, ai fini della sussistenza del reato di usura,
era pari al 7,155%.

Affermava, pertanto, l'attore che, tenuto conto degli ulteriori costi addebitati, erano
stati applicati, sin dall'origine, tassi usurari con la conseguenza che il mutuo era da
intendersi a titolo gratuito, ex art. 1815 c.c., e che andasse recuperata la somma di
euro 39.921,10 a titolo di interessi calcolata sino alla rata n. 86.

Da qui la domanda volta ad accertare la nullità delle clausole relative alla
determinazione degli interessi convenzionali e moratori in quanto prevedenti la
corresponsione di interessi usurari e a dichiarare la gratuità del mutuo, con
compensazione di tutte le somme corrisposte dall'attore alla convenuta, con
restituzione del solo capitale residuo con rate a scadere composte dal solo capitale e
con condanna al risarcimento dei danni subiti determinati nella somma non inferiore
ad euro 20.000.

Si costituiva in giudizio Banca chiedendo il rigetto
della domanda in quanto infondata dovendosi prendere in considerazione le
istruzioni della Banca d'Italia e tenere conto della diversità ontologica e funzionale
delle due categorie di interessi.

Nel corso del giudizio interveniva facendo presente di avere anche
essa stipulato il contratto di mutuo sopra citato e formulando le medesime
conclusioni dell'



La causa veniva istruita con indagine tecnica contabile.

Il c.t.u. affermava che risultava al momento della sottoscrizione applicato un tasso convenzionale del 5,564% non superiore, pertanto, al tasso soglia usura che era pari, per il trimestre di competenza, al 7,155%.

Il c.t.u. stabiliva, inoltre, che, tenuto conto della maggiorazione moratoria contrattualmente prevista (7,155%), risultava un tasso di mora del 7,187%, dunque, superiore alla soglia usura.

Ciò premesso, in tema di usura preme precisare che trova applicazione, in termini di accertamento di applicazioni di tassi usurari, quanto stabilito dalla legge 108/96 e dell'art. 644 c.p. e non quanto affermato dalla Banca d'Italia ritenuto che i provvedimenti dalla stessa emessi non possano derogare norme di legge.

Il c.t.u. rilevava che il tasso soglia per i mutui nel periodo oggetto di stipula era il 7,155% e che, eseguiti tutti i calcoli sulla base della normativa ex art. 644 c.p., il t.e.g. era pari al 5,564% e il tasso debitore di mora effettivo applicato del 7,187%, con un superamento del tasso soglia usura dello 0,032%.

Dunque, tenuto conto del fatto che va applicata la normativa ex art. 644 c.p. e legge 108/96 non vi è dubbio sul fatto che siano stati pattuiti, all'origine, interessi di mora usurari.

Infatti, in base all'art. 1 comma 1 d.l. 394/2000, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Anche la Suprema Corte si è espressa sul punto con la *Sentenza n. 5324 del 04/04/2003* secondo cui in *"in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge"* (orientamento giurisprudenziale confermato inoltre con la sentenza 350/13).



Dalla misura usuraria degli interessi deriva, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che nessun interesse sia dovuto.

Non è emerso in modo compiuto quanto l'attore abbia versato sino ad oggi a titolo di interessi.

L'unico dato inconfutabile, in quanto non contestato dalla convenuta, è che, come riportato in atto di citazione, gli attori avevano pagato n. 86 rate di mutuo ed euro 39.921,10 a titolo di interessi e solo tale somma può essere portata in compensazione con il credito dell'istituto bancario, rimandando alla eventuale fase esecutiva ogni altra statuizione.

In altre parole, alla luce della gratuità del mutuo, l'attore sarà tenuto a pagare la differenza tra la eventuale somma capitale residua e quanto corrisposto a titolo di interessi pari ad euro 39.921,10, oltre agli interessi legali maturati dalla domanda.

Le restanti domande attoree vanno respinte alla luce della loro genericità ed assenza della relativa prova in tema di *an* e *quantum*.

Alla luce delle risultanze della c.t.u. e dell'accertata usura, le relative spese vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta per l'importo già liquidato con decreto del 30 giugno 2016.

Per il resto le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M. 55/2014, valore indeterminabile basso (scaglione 26.000,01 - 52.000).

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo nella causa azionata da _____ e con l'intervento di _____ nei confronti di]

s.p.a., così provvede:

- 1) Accerta e dichiara la nullità della clausola convenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo rep. 45122 del 15 dicembre 2006 nella parte in cui determina il tasso moratorio;



- 2) Per l'effetto condanna _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore degli attori della somma di euro 39.921,10 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, somma da portarsi in compensazione con quanto eventualmente ancora a credito della banca medesima a titolo di somma capitale per il mutuo erogato;
- 3) Respinge tutte le altre domande;
- 4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della c.t.u. come liquidate in corso di causa;
- 5) Condanna _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice liquidate in euro 545 per esborsi ed euro 7.254 per compenso professionale oltre spese generali 15%. i.v.a. e c.p.a..

Ravenna, 17/7/2017

Il g.o.t.

dott. Tommaso Paone

